

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 5481 Anno 2018**

**Presidente: FUMU GIACOMO**

**Relatore: MENICHETTI CARLA**

**Data Udiienza: 11/01/2018**

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

CHANTOURI FAOUZI nato il 14/05/1979

SELIMI NDOJ nato il 12/06/1981

VENTURI ANGELO nato il 01/11/1976 a BOLOGNA

avverso la sentenza del 20/09/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO  
LIGNOLA

che ha concluso per *l'irrimediabilità dei ricorsi*

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 20 settembre 2016 la Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza resa dal Tribunale cittadino nei confronti di Selimi Ndoj, Venturi Angelo e Chantouri Faouzi, in relazione, quanto al Selimi, del reato di cui all'art.73, comma 5, D.P.R.n.309/90 commesso il 24 ottobre 2008; quanto al Venturi, del reato di cui agli artt.81 cpv., 110 c.p. e 73, comma 5, D.P.R.n.309/90, per condotte poste in essere dal 24 al 29 novembre 2008; quanto allo Chantouri, del reato di cui agli artt.110 c.p. e 73, commi 1 e 4, D.P.R.n.309/90, per fatti commessi in Bologna e Ravenna il 2 dicembre 2008.

2. Selimi Ndoj e Venturi Angelo avevano proposto appello solo in relazione al trattamento sanzionatorio, chiedendo il primo la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il secondo il riconoscimento dell'attenuante dell'art.114 c.p. La condanna del Selimi era stata appellata anche dal P.M., che aveva lamentato l'applicazione di una pena troppo mite. Chantouri Faouzi aveva invece contestato anche l'affermazione di responsabilità, basata su conversazioni telefoniche che avrebbero disvelato solo una convivenza non punibile, e su una chiamata in correità non attendibile e non supportata da oggettivi riscontri; aveva chiesto il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art.73, comma 5, D.P.R.n.309/90 perché, anche se la contestazione riguardava la cessione di gr.517,29 di eroina, si trattava di una sostanza con un principio attivo assai basso, pari al 10%; aveva ancora lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'art.114 c.p. ed infine aveva dedotto la carenza dei presupposti giustificativi dell'espulsione, ordinata ai sensi dell'art.86 del citato D.P.R.

3. Gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.

3.1. Il Selimi, ricorrente in proprio, deduce vizio di motivazione, per essersi la Corte territoriale uniformata apoditticamente alle argomentazioni svolte in prime cure.

3.2. Il Venturi, tramite il difensore di fiducia, prospetta violazione di legge e vizio della motivazione per diversi profili. In primo luogo censura inosservanza ed erronea applicazione dell'art.159, comma 3, c.p. in relazione al mancato riconoscimento dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Osserva che vi erano stati due rinvii del processo, in considerazione dell'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere Penali, alla quale egli non aveva aderito e che comunque avevano avuto una durata superiore a 60 giorni: dunque la posizione del suo assistito Venturi doveva essere stralciata e definita ovvero calcolato un termine di sospensione di soli 60 giorni. Un'altra doglianza attiene poi al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento ad una carente motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, dell'attenuante dell'art.114 c.p. ed alla commisurazione della pena.

3.3. Lo Chantouri, tramite il difensore di fiducia, lamenta violazione di legge e di norme processuali, segnatamente in relazione all'art.192 c.p.p. e 6 CEDU, con riferimento all'attendibilità della chiamata in correità, priva di riscontri, ed al contenuto delle conversazioni telefoniche captate, nonché vizio motivazionale quanto alla esclusione del fatto di lieve entità.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi sono tutti manifestamente infondati.

2. La doglianza del Selimi è oltremodo generica e non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata, nella quale la Corte territoriale – investita del gravame limitatamente al trattamento sanzionatorio – ha confermato la pena inflitta in prime cure all'esito di un'attenta valutazione della gravità del reato e dei numerosi precedenti, anche specifici, risultanti a carico dell'imputato, ed ha escluso l'emergenza di elementi positivi idonei alla concessione delle richieste circostanze attenuanti generiche.

3. Passando ad esaminare la posizione del Venturi, va disattesa l'eccezione di prescrizione, che il ricorrente assume maturata prima della sentenza di appello, in considerazione dei periodi di sospensione dovuti all'adesione degli avvocati all'astensione dalle udienze proclamate dalle Camere Penali, una prima volta dall'8/7/2013 al 29/1/2014 (206 giorni), ed una seconda volta dal 26/5/2016 al 20/9/2016 (116 giorni).

Giova ricordare sul tema che l'astensione forense, secondo giurisprudenza ormai consolidata, va qualificata come esercizio di un diritto avente sicuro fondamento costituzionale e non semplicemente come un legittimo impedimento partecipativo (in tal senso S.U., n.25711 del 30.5.2013, Ucciero, Rv.255346; S.U., n.40187 del 27/3/2014, Lattanzio, Rv.259926-26-28; S.U., n.15232 del 30/10/2014, in proc. Tibo ed altro, Rv.263031 relativa ai procedimenti camerati a partecipazione necessaria o facoltativa del difensore), con la conseguenza che nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato da tale scelta del difensore, non trova applicazione il limite di 60 giorni previsto dall'art.159, comma 1, n.3 c.p. ed il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'ufficio procedente, anche fino alla data della successiva udienza (Sez.3, n.11671 del 24/2/2015, Rv.263052; Sez.4, n.10621 del 7/3/2013, Rv.256067).

Quanto poi al fatto che il difensore del Venturi non avesse dichiarato di astenersi, la Corte di Bologna ha correttamente osservato che la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli

atti a ciascuno di essi riferibili (Sez.F, n.49132 del 26/7/2013, Rv.257649; Sez.F, n.34896 del 11/9/2007, Rv.237586).

Di qui la palese infondatezza del primo motivo di ricorso.

3.1. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con argomentazione adeguata, ha osservato che il ruolo del Venturi era stato tutt'altro che marginale rispetto all'attività di spaccio, poiché egli aveva messo a disposizione la propria abitazione per il proseguimento di tale attività ed aveva intrattenuto numerose telefonate con tossicodipendenti per accordarsi sulle singole cessioni e fissare gli appuntamenti sotto casa sua: una condotta che complessivamente dimostrava quindi un apporto non occasionale ma stabile all'illecito commercio di droga.

Tali considerazioni hanno portato i giudici di appello a confermare la pena irrogata in prime cure, ritenendola congrua ai fatti addebitati, tenuto conto che era stata fissata una pena base prossima al minimo edittale e calcolati in misura minima i singoli aumenti per la continuazione.

A fronte di questi rilievi il ricorrente muove solo generiche censure, senza addurre elementi ulteriori positivamente valutabili ai fini di un trattamento sanzionatorio più mite.

4. Infine, del tutto prive di pregio le doglianze dello Chantouri.

Per quanto attiene al contenuto delle conversazioni intercettate, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, anche quando il linguaggio adoperato dai soggetti intercettati sia criptico o cifrato, con la conseguenza che tale apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui le stesse conversazioni siano recepite (S.U., n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715; Sez.2, n.50701 del 4/10/2016, Rv.268389).

Nel caso di specie la Corte di Bologna ha dato atto in maniera approfondita ed esaustiva che le dichiarazioni accusatorie del chiamante Dhiab Ramzi erano state riscontrate oggettivamente dalle intercettazioni telefoniche - di cui ha riassunto il contenuto inequivoco - e dai servizi di o.c.p. effettuati dalla Squadra Mobile, elementi probatori tutti convergenti nel senso di una intermediazione da parte dell'odierno ricorrente nell'acquisto di circa mezzo chilo di eroina.

Si tratta di una motivazione logica, che non si presta alla prospettata censura.

4.1. Anche in ordine alla impossibilità di qualificazione del fatto nell'ambito della più lieve condotta di cui all'art.73, comma 5, D.P.R.n.309/90, il ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale appare ineccepibile, laddove valorizza il dato ponderale e tiene conto del fatto che, anche a voler considerare solo il principio attivo della sostanza pari al 10%, si è di fronte ad un quantitativo di gr.51,72 di eroina pura, chiaramente esorbitante i limiti dell'invocata ipotesi lieve.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento ciascuno della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000).

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'11 gennaio 2018

Il Consigliere Estensore  
Carla Manichetti



Il Presidente  
Giacomo Fumu

